



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di **San Vito Chietino (CH)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

viste le deliberazioni n. 297/2021/INPR, n. 231/2022/INPR e n. 200/2023/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio delle relazioni-questionario inerenti ai rendiconti 2020, 2021 e 2022 rispettivamente al 30 novembre 2021, al 12 dicembre 2022 e al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale 13 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza del 9 ottobre 2024, n. 30, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

## FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni al rendiconto 2021 e 2022 del Comune di San Vito Chietino (CH), (5.162 abitanti), nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### *1. Quadro normativo di riferimento.*

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL). Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In

assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio**

I rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022 sono stati approvati, oltre i termini di legge, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 del 9 giugno 2022 e n. 24 del 3 luglio 2023.

In merito si rammenta che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda a quanto rappresentato in argomento nella deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione

conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con decorrenza dal rendiconto 2019, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nelle tabelle che seguono.

Tabella 1: Equilibrio complessivo esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>659.340,68</b>	<b>17.257,92</b>	<b>676.598,60</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	51.705,25	23.920,00	75.625,25
Risorse vincolate nel bilancio (-)	460.047,58	29.854,49	489.902,07
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>147.587,85</b>	<b>-36.516,57</b>	<b>111.071,28</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-111,80	-23.920,00	-24.031,80
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>147.699,65</b>	<b>-12.596,57</b>	<b>135.103,08</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si rileva un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 676.598,60 ascrivibile per euro 659.340,68 alla parte corrente e per euro 17.257,92 alla parte capitale. Parimenti positivi, rispettivamente per euro 111.071,28 e per euro 135.103,08, sono l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3). Il Comune, conseguendo un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Quanto all'esercizio 2022 si riscontrano i seguenti dati.

Tabella 2: Equilibrio complessivo esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>1.562.665,38</b>	<b>10.268,92</b>	<b>1.572.934,30</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	384.495,35	25.500,00	409.995,35
Risorse vincolate nel bilancio (-)	273.994,37	7.194,74	281.189,11
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>904.175,66</b>	<b>-22.425,82</b>	<b>881.749,84</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	0,00	-25.500,00	-25.500,00
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>904.175,66</b>	<b>3.074,18</b>	<b>907.249,84</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Si rileva un risultato di competenza (W1) positivo e pari ad euro 1.572.934,30 che presenta saldi di parte corrente (O1) e di parte capitale (Z1) pari, rispettivamente, a euro 1.562.665,38 e ad euro 10.268,92. Parimenti positivo, per euro 881.749,84 è l'equilibrio di bilancio (W2) che fa registrare saldi di parte corrente (O2) e di parte capitale (Z2) pari, rispettivamente, ad euro 904.175,66 ed a meno 22.425,82.

L'equilibrio complessivo (W3), anche al netto delle risorse accantonate in fase di rendiconto, è anch'esso positivo per euro 907.249,84.

Anche nell'esercizio 2022 è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, conseguendo il Comune un risultato di competenza dell'esercizio positivo.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### **3. Risultato di amministrazione e sua composizione.**

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che finanziano spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Il risultato di amministrazione degli esercizi in esame e la relativa composizione, sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 3: Risultato di amministrazione

	Gestione 2021			Gestione 2022		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Cassa all'1/1			1.644.169,26			1.915.132,95
Riscossioni	1.735.764,75	7.503.025,77	9.238.790,52	1.180.891,60	7.118.817,00	8.299.708,60
Pagamenti	1.214.040,12	7.753.786,71	8.967.826,83	1.348.733,69	7.457.255,72	8.805.989,41
Cassa al 31/12			1.915.132,95			1.408.852,14
Residui attivi	1.693.368,54	1.607.132,89	3.300.501,43	1.904.799,11	2.364.713,45	4.269.512,56
Residui passivi	226.682,79	1.755.410,77	1.982.093,56	576.154,04	1.084.861,08	1.661.015,12
FPV corrente			223.106,67			92.931,41
FPV capitale			638.588,10			510.686,12
<b>Risultato di amministrazione al 31/12</b>			<b>2.371.846,05</b>			<b>3.413.732,05</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Al 31 dicembre 2022, si registra, a causa dell'inversione del differenziale positivo tra riscossioni e pagamenti, una giacenza di cassa di fine anno in contrazione rispetto al pregresso. Per contro, la gestione in conto residui fa registrare un sensibile incremento di quelli attivi ed una diminuzione di quelli passivi, con costante prevalenza dei primi sui secondi e con un FPV di parte corrente e di parte capitale decrescente.

Si registra un miglioramento del risultato di amministrazione (lett. A del prospetto ministeriale) rispetto all'esercizio precedente.

Quanto alla destinazione dello stesso, emerge la seguente situazione.

Tabella n. 4 - Risultato di amministrazione - parte disponibile.

Voci	2021	2022
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>2.371.846,05</b>	<b>3.413.732,05</b>
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.161.871,85	1.473.240,61
Fondo anticipazioni liquidità	1.489.864,87	1.435.987,18
Fondo perdite società partecipate	0,00	21.113,46
Fondo contenzioso	40.000,00	90.000,00
Altri accantonamenti	65.438,14	68.418,13
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>2.757.174,86</b>	<b>3.088.759,38</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	410.735,17	292.561,52
Vincoli derivanti da trasferimenti	57.496,44	61.147,66
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	42.428,75	42.428,75
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	314,91
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>510.660,36</b>	<b>396.452,84</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
Totale parte destinata agli investimenti	153.664,25	179.970,42
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-1.049.653,42</b>	<b>-251.450,59</b>

Al 31 dicembre 2022, gli atti acquisiti mostrano un maggior recupero del disavanzo rinveniente dalla diversa modalità di contabilizzazione del FAL introdotta nell'esercizio 2019 (c.d. disavanzo da riappostamento FAL), mentre il disavanzo ordinario registrato nel 2020 risulta già integralmente ripianato al 31/12/2021.

In particolare, con deliberazione consiliare n. 25 del 9 giugno 2022, recante "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2021 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000", l'Ente dà conto del fatto che "... nel corso del 2021 è stato interamente ripianato il disavanzo ordinario accertato con il rendiconto 2020 a fronte di una previsione di ripiano prevista in due annualità, e che è stato ripianato il disavanzo da FAL per una quota superiore al trasferimento ricevuto dallo Stato (pari ad euro 393.592,00) per euro 81.798,52".

Sul punto, l'OREF, nel questionario al rendiconto 2022 evidenzia come l'Ente si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 52, co. 1-quater del d.l. 73/2021 secondo cui "a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Con successiva deliberazione n. 24 del 3 luglio 2023 recante "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000", si dà conto di un maggior ripiano del disavanzo da riappostamento del Fal al 31/12/2022 per una quota complessiva pari ad euro 798.202,83.

Gli accantonamenti, valorizzati per complessivi euro 3.088.759,38 al 31 dicembre 2022, sono così distinti:

- euro 1.473.240,61 a titolo di "Fondo crediti dubbia esigibilità";
- euro 1.435.987,18 a titolo di "Fondo anticipazioni liquidità";
- euro 21.113,46 a titolo di "Fondo perdite società partecipate";
- euro 90.000,00 a titolo di "Fondo contenzioso";
- euro 68.418,13 a titolo di "Altri accantonamenti" ed imputabili per euro 14.540,44 al "Trattamento di fine mandato del Sindaco" e per euro 53.877,69 ad "Utilizzo Fal".

Il FCDE al 31 dicembre 2022 registra un incremento rispetto all'anno precedente. Il suddetto fondo rappresenta il 34,51 per cento del totale dei residui attivi e il 46,03 per cento di quelli presenti sui Titoli primo e terzo dell'entrata.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2022, si evidenzia che nel Titolo I l'importo

accantonato (euro 1.034.675,06) è pari al 45,27 per cento dei residui mantenuti (euro 2.285.641,67), di cui euro 1.358.905,73 relativi alla competenza ed euro 926.735,94 relativi ad esercizi precedenti. Per i residui del Titolo III l'importo accantonato (euro 438.565,55) è pari al 47,93 per cento dei residui mantenuti (euro 915.054,42), di cui euro 363.496,87 relativi alla competenza ed euro 551.557,55 relativi ad esercizi precedenti.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli I e III rispettivamente pari al 65,73 per cento e al 87,49 per cento ed a residuo rispettivamente pari al 26,77 ed al 37,05 per cento. I residui presenti nei due suddetti titoli rappresentano il 74,97 per cento di quelli totali e di essi, quanto al periodo di formazione, il 46,19 per cento deriva da esercizi antecedenti al 2022.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli I e III costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio di evasione.

In riferimento alla contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), si rileva come la somma accantonata nel rendiconto 2022 si discosti, invero di una somma irrisoria, dall'importo residuo del debito comunicato da Cassa depositi e prestiti (nota acquisita al protocollo di questa Sezione con l'identificativo n. 2163 del 25 maggio 2023).

Tabella n. 5 - FAL iscritto in bilancio e Debito Residuo verso CDP.

Voci	2021	2022
<b>Fondo anticipazione di liquidità iscritto in bilancio</b>	1.489.864,87	1.435.987,18
<b>Debito residuo risultante da comunicazioni CDP</b> Note prot. in arrivo n. 903 del 18 marzo 2022 e n. 2163 del 25 maggio 2023)	1.489.864,67	1.435.986,98

Fonte: dati BDAP, note Cassa depositi e prestiti n. 4654 del 6 agosto 2021, n. 903 del 18 marzo 2022 e n. 2163 del 25 maggio 2023.

Al termine del 2022 le somme vincolate ammontano complessivamente ad euro 396.452,84 e risultano in calo rispetto all'esercizio precedente, mentre le somme destinate agli investimenti (euro 179.970,42) risultano in leggera crescita.

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione, alla voce "Fondo contenzioso", un importo pari ad euro 90.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, così come specificato nella relazione dal Revisore. In merito alla quantificazione del predetto Fondo, si

raccomanda di operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii..

La Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

#### 4. Gestione della liquidità

La situazione della liquidità per il triennio considerato è esposta nella tabella sottostante.

Tabella n. 6 - Cassa

	2020	2021	2022
Fondo cassa al 31 dicembre	1.644.169,26	1.915.132,95	1.408.852,14
<i>Di cui vincolata</i>	1.271.412,18	589.423,25	497.805,47

Fonte: relazione OREF rendiconto 2022.

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni ordinarie di tesoreria ex art. 222 del Tuel, mentre, come già evidenziato nel paragrafo precedente, ha beneficiato dell'erogazione di anticipazioni straordinarie di liquidità (decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi provvedimenti di rifinanziamento).

#### 5. Analisi dei residui

Per quanto concerne la gestione dei residui, nelle tabelle successive ne viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Tabella n. 7 - Residui attivi al 31 dicembre 2022 per anno di provenienza

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali
Titolo I	382.497,72	125.704,95	135.312,63	283.220,64	1.358.905,73	2.285.641,67
Titolo II	0,00	0,00	56.107,78	0,00	51.971,96	108.079,74
Titolo III	23.547,51	111.250,17	136.068,52	280.691,35	363.496,87	915.054,42
Titolo IV	20.694,70	139.021,00	5.810,46	162.442,93	590.338,89	918.307,98
Titolo V	42.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.428,75
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totali</b>	<b>469.168,68</b>	<b>375.976,12</b>	<b>333.299,39</b>	<b>726.354,92</b>	<b>2.364.713,45</b>	<b>4.269.512,56</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Fonte: relazione sulla gestione 2022

Tabella n. 8 - Residui passivi per anno di provenienza

	<b>Esercizi Precedenti</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo I	11.334,00	81.779,90	53.216,35	31.006,61	635.712,01	813.048,87
Titolo II	0,00	84.089,53	16.080,09	285.547,56	436.613,04	822.330,22
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00	12.536,03	25.636,03
<b>Totali</b>	<b>11.334,00</b>	<b>165.869,43</b>	<b>81.296,44</b>	<b>317.654,17</b>	<b>1.084.861,08</b>	<b>1.661.015,12</b>

Fonte: relazione sulla gestione 2022

In merito alle entrate, i dati in argomento evidenziano la presenza di una rilevante mole di residui al Titolo I, derivanti in buona parte dalla gestione in conto residui. Alcuni di essi risultano antecedenti all'annualità 2019. In riferimento ad essi, i dati trasmessi danno conto della seguente situazione di dettaglio.

Tabella n. 9 - Residui Titolo I entrata anni antecedenti al 2019.

<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2014	1002	10	IMU - Imposta municipale propria	119.578,11
2017	1005	1	T.A.R.I.- in esaurimento	92.020,11
2018	1027	-	TARI	157.187,58
2018	1027	1	TARI	13.711,92
<b>Totale</b>				<b>382.497,72</b>

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 - Entrate.

Anche per quanto riguarda i residui di competenza del titolo III dell'entrata (euro 915.054,42 complessivamente) si riscontrano, dagli allegati al rendiconto, voci risalenti nel tempo.

Tabella n. 10 - Residui Titolo III entrata antecedenti al 2019.

<b>Anno</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
2016	3013	-	Proventi dei servizi di mensa e refezioni scolastiche	3.540,00
2017	3012	-	Proventi di servizi cimiteriali	12.528,00
2017	3016	-	Proventi gestione demanio sull'imposta regionale	4.272,17
2018	3063	-	Fitti reali di fabbricati e terreni	549,13
2018	3064	-	Canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	373,00
2018	3138	-	Introiti e rimborsi diversi	2.285,21
<b>Totale</b>				<b>23.547,51</b>

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 - Entrate.

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

Si evidenzia, altresì, per dovuta completezza, che il configurarsi di condotte omissive da parte degli amministratori nel recupero dei crediti dell'Ente potrebbe integrare profili di danno erariale.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazione agli anni successivi.

#### **6. *Tempestività dei pagamenti***

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello

europeo, prevedendo la creazione di uno specifico “Fondo di garanzia dei debiti commerciali”, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l’obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l’indicatore annuale dei tempi di pagamento dell’esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell’articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia “*a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione*” per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 “*I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.*”

Nel caso di specie, in riferimento all’ultimo esercizio rendicontato preso in esame (2022), l’Ente, con delibera di Giunta n. 6 del 7 febbraio 2022, recante “*Stanziamiento al Fondo garanzia debiti commerciali di cui all’art. 1, c. 862, Legge 145/2018 e s.m.i. – Provvedimenti*”, ha stabilito di “*non essere obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali, avendo ottenuto un risultato positivo nella lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”.

Con la successiva deliberazione di Giunta n. 24 del 3 marzo 2023, recante “*Stanziamiento al Fondo garanzia debiti commerciali di cui all’art. 1, c. 862, Legge 145/2018 e s.m.i. - Provvedimenti*”, in riferimento all’esercizio 2023, l’Ente ha previsto che, in funzione “*dell’indicatore di ritardo dei pagamenti registrato nel 2022, è obbligato ad accantonare un importo al fondo di garanzia debiti*

*commerciali pari al 5% delle spese finali di cui al macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2023/2025 in corso di predisposizione decurtato degli stanziamenti finanziati da entrate di natura vincolata”.*

Gli atti sopra citati danno conto dei seguenti *stock* di debito commerciale scaduto e non pagato:

- euro -137.815,14 al 31 dicembre 2022;
- euro 184.988,86 al 31 dicembre 2021;
- euro 280.247,17 al 31 dicembre 2020;
- euro 758.402,02 al 31 dicembre 2019.

Il tempo medio ponderato di ritardo per le annualità di riferimento, nei medesimi atti, è quantificato in:

- 20,29 gg. per il 2020;
- 0 gg. per il 2021;
- 80,41 gg. per il 2022.

Da ulteriori approfondimenti effettuati sul sito di RGS dedicato ai dati afferenti al tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti risultano, invece, valori totalmente difformi da quelli riportati negli allegati alle citate deliberazioni dell'esecutivo comunale.

In particolare, risulta la seguente situazione:

- 60 gg. per il 2020;
- 40 gg. per il 2021;
- 13 gg. per il 2022.

Sulla base di quanto sopra riportato risulterebbe, quindi, l'omessa quantificazione del fondo per l'esercizio 2022, sebbene il medesimo sia stato stanziato in riferimento all'esercizio 2023 a seguito della violazione del parametro temporale registrata anche per l'esercizio 2022.

Sull'argomento oggetto del presente punto, si segnala, inoltre, la recente circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del *target de quo*. In particolare, si rammenta che *“per gli enti locali che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.*

Conclusivamente, in riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, si evidenzia la centralità del ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell'effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l'attendibilità delle relative previsioni. Compete anzitutto ad essi verificare l'avvenuta

adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8, del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione.

### 7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 22 dicembre 2023, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risulta la volontà del Comune di mantenere, senza alcun intervento di razionalizzazione, le partecipazioni societarie di seguito rappresentate.

Tabella n. 13 - Partecipazioni dirette - mantenimento

Denominazione partecipata	CF	Quota di partecipazioni	Breve descrizione	Esito della ricognizione	Risultato esercizio 2022	Risultato esercizio 2021	Risultato esercizio 2020
SASI SPA	01485710691	1,20%	Gestione del servizio idrico integrato	Mantenimento	1.088.736	2.803.433	810.493
ECO.LAN. SPA	01537100693	3,139%	Gestione del servizio di igiene urbana	Mantenimento	72.573,00	226.997,00	230.831,00
PUBLIRETI S.R.L.	02034930699	27%	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	Mantenimento	3.701	-78.198	-68.079
ASMEL CONS.	12236141003	0,117%	Servizi di committenza	Mantenimento	84.911	87.762	109.305

Fonte: delibera di Consiglio comunale n. 47 del 22 dicembre 2023.

Quanto alla situazione reddituale dalla società Publireti S.r.l., l'organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2022, dà atto che essa "...ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2021 e 2020 come da bilancio di esercizio inviati all'organo di revisione. A fronte della perdita di bilancio per l'esercizio 2021 l'ente ha proceduto ad accantonare apposito fondo".

Nella medesima relazione l'OREF rappresenta che "... ai sensi dell'art.11, comma 6, lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati."

Sul punto il revisore afferma, altresì, che "i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma,6, lett. j), d.lgs. n.118/2001, riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, non recano l'asseverazione dell'organo di controllo dei relativi enti e società controllati e partecipati, pertanto si invita l'ente a sollecitare le società partecipate ai fini del rilascio delle relative asseverazioni entro la data di approvazione del bilancio consolidato".

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui "in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una

migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della Comunità amministrata (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia – delib. n. 209/2018).

### 8. Debiti fuori bilancio.

In riferimento ai debiti fuori bilancio, *“l’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 8.086,48 con delibera n. 26 del 09/6/2022 e per euro 28.415,28 con delibera n. 7 del 18.03.2022.*

*Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto il revisore non ha rilasciato pareri su riconoscimento di debiti fuori bilancio. Il responsabile del servizio finanziario con nota del 07/06/2023 ha attestato che non vi sono notizie di debiti fuori bilancio”.*

La tabella che segue mostra che i debiti contratti nel 2021, come quelli dell’esercizio precedente sono ascrivibili all’acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa, mentre quelli dell’esercizio 2022 sono ascrivibili esclusivamente ai contenziosi conclusi.

Tabella n. 14 - Debiti fuori bilancio 2019-2022

	2020	2021	2022
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive			36.501,76
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	53.134,26	2.280,00	
<b>Totale</b>	<b>53.134,26</b>	<b>2.280,00</b>	<b>36.501,76</b>

Fonte: Relazioni dell’Organo di revisione 2021 e 2022 e relazione sulla gestione 2022.

In merito a quanto descritto, occorre ricordare che il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta al di fuori delle norme di contabilità pubblica che regolano i procedimenti di spesa degli Enti locali. L’esistenza di tali passività comporta, inevitabilmente, che le esigenze di spesa dell’Ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità, al fine di ripristinare l’equilibrio di bilancio, di reperire ulteriori mezzi di copertura.

L’articolo 194 del Tuel individua, in modo tassativo, le tipologie di debiti fuori bilancio e le relative procedure di riconoscimento; ciò, tuttavia, non esonera l’Ente dal definire una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio. In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’Ente, senza attendere l’adempimento annuale previsto dall’articolo 193 del Tuel, ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L’Amministrazione, quindi, deve provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento. L’esatta individuazione e quantificazione dei

debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell'Organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell'obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità; al riguardo, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente, di realizzare tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda, altresì, che a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate al Titolo I e III, specie in riferimento a quelle relative all'IMU e alla gestione della TARI, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;

- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti ed a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- a compiere un adeguato controllo della politica di programmazione e di gestione dell'attività amministrativa, al fine di individuare e rimuovere le cause che determinano la costante formazione di debiti fuori bilancio.

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

#### DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di San Vito Chietino (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

Estensore  
Bruno LOMAZZI  
*f.to digitalmente*

Presidente  
Ugo MONTELLA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
Carla LOMARCO